



COMUNE Di FAUGLIA
(Provincia di Pisa)

REGOLAMENTO COMUNALE
di :
ACQUISIZIONE IN ECONOMIA
DI
LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 14.06.2013

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Modalità di acquisizione in economia
- Art. 3 - Procedure alternative e vincoli legali nella determinazione dei prezzi
- Art. 4 - Programmazione delle acquisizioni
- Art. 5 - Responsabile del procedimento

TITOLO II - FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA

- Art. 6 - Tipologia di forniture e servizi eseguibili in economia
- Art. 7 - Limiti di importo
- Art. 8 – Modalità di affidamento
- Art. 9 – Casi particolari
- Art. 10 - Disposizioni speciali per servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria

TITOLO III - LAVORI IN ECONOMIA

- Art. 11 - Tipologia di lavori eseguibili in economia
- Art. 12 – Limiti di importo
- Art. 13 – Modalità affidamento
- Art. 14 - Lavori di urgenza e di somma urgenza

TITOLO IV - PROCEDURE DI SCELTA E DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 15 - Scelta dell'affidatario
- Art. 16 - Forma del contratto di cottimo
- Art. 17 - Esecuzione e verifica delle prestazioni
- Art. 18 – Adeguamento limiti di importo e rinvio
- Art. 19 - Abrogazioni ed entrata in vigore

TITOLO I DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Art. 1 Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento è emanato nell'ambito dell'autonomia regolamentare di cui agli articoli 117, sesto comma, secondo periodo, e 118, commi primo e secondo, della Costituzione, e degli articoli 3, comma 4, e 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di disciplinare le modalità, i limiti e le procedure per l'esecuzione di lavori, la fornitura di beni e la prestazione di servizi, in economia.
2. Il presente regolamento attua altresì le previsioni di cui all'articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (nel seguito semplicemente «Codice»), nonché agli artt. 173 e ss. e 329 e ss. del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (nel seguito semplicemente «Regolamento Attuativo»), nell'ambito dei principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione e dei principi desumibili dal diritto comunitario comunque vigente nell'ordinamento.
3. Per la definizione di lavori, forniture e servizi, si rinvia all'ordinamento giuridico vigente¹.
4. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare lo sviluppo di processi di affidamento in termini temporali ristretti e con modalità semplificate, nel rispetto del principio della massima trasparenza, contemperando altresì l'efficienza dell'azione amministrativa con i principi di parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici.
5. Il ricorso agli interventi in economia è ammesso in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, previamente individuate, anche in forma cumulativa, nel bilancio di previsione, nel piano economico di gestione o nei singoli provvedimenti che ne prevedano la copertura finanziaria.
6. Tutti gli importi previsti dal presente regolamento si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 2 Modalità di acquisizione in economia

1. Le acquisizioni in economia di lavori, forniture e servizi possono essere effettuate mediante:
 - a. amministrazione diretta;
 - b. procedura di cottimo fiduciario.
2. Sono mediante amministrazione diretta le acquisizioni per le quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore; sono eseguiti dal personale proprio dell'Amministrazione sotto la direzione del responsabile del procedimento, impiegando materiali, mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e quanto altro occorra,

¹Per la definizione di lavori, forniture e servizi, l'articolo 3, commi 8, 9 e 10, del Codice statuisce:

“8. I «lavori» di cui all'allegato 1 comprendono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro,

manutenzione, di opere. Per «opera» si intende il risultato di un insieme di lavori, che di per sé espliciti una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica.

9. Gli «appalti pubblici di forniture» sono appalti pubblici diversi da quelli di lavori o di servizi, aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti.

10. Gli «appalti pubblici di servizi» sono appalti pubblici diversi dagli appalti pubblici di lavori o di forniture, aventi per oggetto la prestazione dei servizi di cui all'allegato II.”

ovvero reperiti sul mercato con procedimento autonomo in economia; sono eseguite, altresì, in amministrazione diretta le forniture a pronta consegna.

3. Sono mediante cottimo fiduciario le acquisizioni di lavori, servizi e forniture per le quali si rende necessario, ovvero opportuno, con procedura negoziata, l'affidamento ad operatori economici, purché in possesso dei necessari requisiti.
4. E' vietato frazionare artificiosamente qualsiasi lavoro, fornitura o servizio avente carattere unitario, in una pluralità di lavori, forniture o servizi allo scopo di sottoporlo alla disciplina delle acquisizioni in economia.

Art. 3 - Procedure alternative e vincoli legali nella determinazione dei prezzi

1. La fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia di cui agli articoli 7 e 8 del presente Regolamento possono essere sempre sostituite dal ricorso alla convenzione di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
2. La fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia di cui agli articoli 7 e 8 del presente Regolamento devono avvenire adottando i parametri di qualità e di prezzo per l'acquisto di beni e servizi comparabili con quelli oggetto del convenzionamento di cui all'articolo 26, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, o ove possibile sulla base di rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da organismi a ciò preposti, ai fini di orientamento e di valutazione della congruità dei prezzi stessi in sede di offerta e di contrattazione.
3. L'esecuzione di lavori in economia di cui all'articolo 11 può avvenire sulla base dei prezzi determinati da prezziari o listini ufficiali o, in mancanza di questi, da prezziari o listini redatti da organizzazioni professionali di settore e riconosciuti nella prassi locale.
4. In ogni caso la determinazione dei costi di tutti gli interventi in economia deve tener conto correttamente del costo del lavoro con riferimento ai contratti collettivi per il settore e il territorio di competenza.
5. Il presente regolamento, nella sua concreta attuazione, deve tener conto delle disposizioni di cui all'art. 33 del D.Lgs 163 del 2006 e s.m.i. ed all'art. 42 della L.R. n. 38/2007, il quale prevede che la Regione Toscana possa assumere, per gli appalti di forniture e servizi di interesse regionale, la funzione di centrale di committenza ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. e dell'articolo 1, comma 455, della L. 296/2006.

Art. 4

Programmazione delle acquisizioni

1. L'Amministrazione dispone una programmazione delle acquisizioni in economia di lavori, beni e servizi, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici.
2. La programmazione:
 - per i lavori in economia avviene mediante l'inserimento degli interventi previsti nel Bilancio di previsione annuale e, ove previsto, nel programma triennale delle opere pubbliche;
 - per i servizi e le forniture in economia avviene mediante l'inserimento degli acquisti previsti nel Bilancio di previsione annuale.
3. I Servizi dell'Amministrazione provvedono ad elaborare le informazioni necessarie per sviluppare i processi di acquisizione da realizzare mediante procedure in economia al fine di:
 - definire esattamente i fabbisogni da soddisfare tramite acquisizioni in economia;
 - consentire la programmazione delle acquisizioni in termini di massima efficacia, economicità e snellimento delle procedure;

- acquisire ogni elemento utile per consentire all'Amministrazione di orientarsi nei mercati specifici, quali prezzi ufficiali, andamenti di prezzo, tempi di adeguamento tecnologico o di processo dei beni e servizi da acquisire, parametri prezzo-qualità delle convenzioni quadro eventualmente stipulate dalle centrali di committenza (Consip) ecc.

4. Le procedure in economia effettuate ai sensi di legge e del presente Regolamento sono poste in correlazione con le altre procedure d'acquisto, con esplicita attestazione nelle relative determinazioni dei presupposti che giustificano il ricorso alla procedura in economia.

Art. 5

Responsabile del procedimento

1. Il ricorso all'esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia è stabilito con determinazione assunta dal responsabile di settore.
2. Il Responsabile del procedimento svolge tutti i compiti ad esso attribuiti dal Codice e dal Regolamento di attuazione ed in particolare cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure. Lo stesso svolge anche le funzioni di Direttore dell'esecuzione del contratto (per le forniture ed i servizi), ai fini della verifica del regolare andamento dell'esecuzione dello stesso o di Direttore dei lavori, quando tali funzioni non siano attribuite a soggetto diverso in base a scelta dell'Amministrazione o in applicazione della distinzione dei ruoli prevista dalla normativa vigente.

TITOLO II

FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA

Art. 6

Tipologia di forniture e servizi eseguibili in economia

1. L'acquisizione in economia di beni e servizi è ammessa in relazione all'oggetto ed ai limiti di importo delle singole voci di spesa individuate nel presente Regolamento.
2. Oltre ai casi espressamente previsti dall'art. 125, comma 10, del Codice², possono essere eseguite in economia le forniture di beni e servizi per il normale funzionamento delle attività comunali o, comunque, a carico del Comune in ragione di rapporti convenzionali vigenti, relativi a:
- α. acquisto di generi di cancelleria, carta, stampati, registri, marche ovvero valori bollati, materiale per disegno e fotografie e altri generi similari;
 - β. acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti, anche telematici, a periodici, agenzie di informazione ecc.;
 - γ. forniture attrezzature e materiali sportivi per le strutture scolastiche e per gli impianti sportivi;
 - δ. forniture attrezzature e materiale vario per i servizi e per gli impianti cimiteriali;

² 10. L'acquisizione in economia di beni e servizi è ammessa in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze. Il ricorso all'acquisizione in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:

a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;

b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;

c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;

d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

- ε. acquisto di opere d'arte e collezioni;
- ϕ. acquisto di prodotti alimentari ed altri generi assimilabili, di buoni pasto, servizi di fornitura pasti e analisi di laboratorio;
- γ. acquisto, manutenzione e noleggio attrezzature da cucina, articoli casalinghi e stoviglie;
- η. acquisto materiale igienico-sanitario, articoli ed accessori di pulizia, materiale a perdere e prodotti farmaceutici;
- ι. acquisto e riparazione di effetti di vestiario, calzature e di dispositivi di protezione individuale per il personale dipendente, comunque occorrenti per l'espletamento del servizio, lavanolo, acquisto e noleggio biancheria;
- ϕ. acquisto, manutenzione, riparazione, assicurazione, noleggio e leasing di autoveicoli, macchine operatrici ed altri veicoli, nonché acquisto di carburante, lubrificante, di pezzi di ricambio ed accessori;
- κ. acquisto e manutenzione di attrezzature antincendio, mezzi di soccorso, altre attrezzature per il servizio della protezione civile;
- λ. acquisto, manutenzione, riparazione e noleggio di personal computers, fotocopiatrici, apparecchiature informatiche (componenti hardware e software), elettriche, elettroniche o di automazione, telefoniche e telematiche, stampanti, e relativi materiali di consumo;
- μ. acquisto, manutenzione, riparazione, restauro e noleggio di mobili, arredi, attrezzature, strumentazione tecnica e didattica, macchine d'ufficio, antifurto, strumenti per la rilevazione di violazioni al Codice della strada;
- ν. acquisto, manutenzione, riparazione e noleggio di giochi, arredo urbano, segnaletica ed accessori per impianti sportivi, per le scuole, per il verde pubblico, per la viabilità e per gli immobili in generale;
- ο. acquisto di combustibile per il riscaldamento degli immobili;
- π. fornitura e consumo di acqua, gas, energia elettrica, compresi gli allacciamenti agli immobili;
- θ. acquisto di materiali, beni, apparecchiature o quant'altro necessario per la manutenzione, sistemazione e completamento di strade, verde pubblico, immobili ed impianti dell'Amministrazione, incluso la fornitura di sabbia, ghiaia, pietrisco, conglomerato bituminoso ed altri materiali inerti nonché accessori per la sistemazione di piazzali e strade;
- ρ. acquisto di materiali, attrezzature e mezzi di funzionamento, in genere, destinati allo svolgimento di attività e servizi dell'Amministrazione;
- σ. locazione di immobili a breve termine e noleggio di mobili e attrezzature in occasione di espletamento di corsi, concorsi ecc., quando non sia possibile utilizzare idonei locali dell'Amministrazione o non siano sufficienti le normali attrezzature;
- τ. organizzazione e partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento del personale;
- υ. spese per onoranze funebri;
- ϖ. organizzazione e partecipazione a mostre, conferenze, convegni, seminari, cerimonie, riunioni, spettacoli, manifestazioni pubbliche, nell'interesse dell'Amministrazione, affitto di locali occorrenti, stampa di inviti e degli atti, assicurazione di materiale scientifico e didattico, acquisto, noleggio e manutenzione di attrezzature audio, di illuminazione o altre nonché di generi vari, omaggi ecc.;
- ω. spese inerenti solennità, feste nazionali e ricorrenze varie; spese di rappresentanza e di ospitalità;

- ξ. divulgazione di bandi, avvisi e quant'altro a mezzo stampa od altri mezzi di informazione;
- ψ. pubblicazioni, materiale fotografico, anche in formato elettronico, materiale multimediale, libri, riviste, giornali e pubblicazioni in genere ed abbonamenti a periodici, agenzie di informazione e banche dati, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico;
- ζ. servizi di pulizia, derattizzazione, disinquinamento, disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture e degli automezzi;
- αα. servizi di trasporto in genere, facchinaggio, spedizione, magazzinaggio, allestimento seggi e tabelloni in occasione di elezioni elettorali e referendum;
- ββ. servizi finanziari, fiscali, assicurativi, di brokeraggio assicurativo, contabili, bancari, legali, di arbitrato, notarili e altri servizi di natura intellettuale;
- γγ. servizi informatici, telefonici, telematici di vario genere, postali e similari;
- δδ. servizi attinenti all'archiviazione e allo scarto d'archivio, alla gestione dell'inventario del patrimonio mobiliare e immobiliare dell'Amministrazione, allo smaltimento di beni comunali dichiarati "fuori uso";
- εε. servizi attinenti all'urbanistica, all'architettura, alla paesaggistica ed alla gestione del territorio, ivi compresi i servizi catastali, di frazionamento, topografici, estimativi, geologici e geognostici, i rilievi ed i servizi cartografici;
- φφ. servizi per la raccolta dati e per indagini e rilevazioni statistiche;
- γγ. servizi di sperimentazione tecnica e in settori diversi;
- ηη. servizi per analisi chimiche, batteriologiche, agronomiche ecc.;
- ιι. servizi di collocamento e reperimento di personale;
- φφ. servizi di comunicazione e informazione;
- κκ. servizi di stampa, copia, plottaggio, tipografia, litografia o realizzati per mezzo di tecnologia audiovisiva, grafica, grafica multimediale, rilegatura, trascrizione, esecuzione di disegni e fotografie e altri servizi similari;
- λλ. servizi di editoria, pubblicità, registrazione televisiva, radiofonica, traduzione, interpretariato e altri servizi similari;
- μμ. servizi di mensa e di ristorazione;
- νν. servizi per la custodia e la sicurezza;
- οο. servizi relativi all'istruzione, all'assistenza ai disabili, alle attività extrascolastiche ed altri servizi connessi all'istruzione;
- ππ. servizi sociali, sanitari ed igienico-sanitari;
- θθ. servizi di recupero e custodia animali, servizi veterinari;
- ρρ. servizi ricreativi, culturali e sportivi;
- σσ. servizi di sgombero neve ed interventi antigelo, pulizia della rete stradale e manutenzione dei relativi impianti ed attrezzature, manutenzione del verde pubblico, servizi di igiene urbana ed ambientale;
- ττ. servizi di manutenzione e riparazione di impianti ed attrezzature dell'Amministrazione e altri beni in genere;
- υυ. servizi di necroforo e gestione dei cimiteri ;
- ϖϖ. ogni altro bene o servizio necessario per garantire lo svolgimento e la continuità delle attività ordinarie dell'Amministrazione.

Art. 7 **Limiti di importo**

1. Il ricorso all'esecuzione in economia di forniture e di servizi è ammesso per importi inferiori alla soglia dei contratti pubblici di forniture e servizi di rilevanza comunitaria, stabilita periodicamente dalla normativa.

Art. 8 Modalità di affidamento

1. Per forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro, IVA esclusa, è consentito l'affidamento diretto con facoltà di procedere all'acquisizione di preventivi al fine di verificare le migliori condizioni di mercato, nei limiti di quanto stabilito dall'art. 33 del D.Lgs 163 del 2006 e s.m.i. e dall'art. 42 della L.R. n. 38/2007, il quale prevede che la Regione Toscana possa assumere, per gli appalti di forniture e servizi di interesse regionale, la funzione di centrale di committenza ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. e dell'articolo 1, comma 455, della L. 296/2006.

2. Per forniture e servizi di importo pari o superiore a 40.000,00 euro, IVA esclusa, fino alla soglia di cui al precedente art. 7, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei **principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento**, ai sensi dell'art. 125, comma 11 del Codice³

La procedura di cottimo fiduciario di cui al precedente comma, in applicazione della vigente disposizione normativa di cui all'art. 33, comma 3 bis, decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, deve obbligatoriamente essere affidato ad un'unica centrale di committenza nell'ambito delle unioni dei comuni, di cui all'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero ad apposito consorzio tra il Comune di Fauglia ed altri Comuni avvalendosi dei competenti uffici. In alternativa, il Comune di Fauglia potrà effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento, ivi comprese le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Art. 9 Casi particolari

1. Il ricorso alle forniture di beni e servizi in economia è consentito, inoltre, nelle seguenti ipotesi previste dall'art. 125, comma 10, del Codice⁴:

- a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;

³ 11 Per servizi o forniture di importo pari o superiore a quarantamila euro e fino alle soglie di cui al comma 9, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento

⁴ 10. L'acquisizione in economia di beni e servizi è ammessa in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze. Il ricorso all'acquisizione in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:

- a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
- c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
- d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

- c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
- d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

Art. 10

Disposizioni speciali per servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria

1. Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo e di supporto tecnico-amministrativo, di cui agli artt. 90 e seguenti del Codice, sono affidati nel rispetto delle disposizioni contenute nel Codice stesso e nel Regolamento di attuazione.
2. Per i predetti incarichi è consentito l'affidamento diretto quando il corrispettivo complessivo stimato dell'incarico sia inferiore a 40.000,00 euro, IVA esclusa.
- 3.

TITOLO III LAVORI IN ECONOMIA

Art. 11

Tipologia di lavori eseguibili in economia

1. A maggior specificità di quanto previsto all'articolo 125, comma 6 del Codice⁵, di seguito vengono elencati i lavori che possono essere eseguiti in economia:
 - 1) manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile od opportuno realizzarle con le forme e le procedure di evidenza pubblica previste in via ordinaria per l'appalto di lavori, soprattutto per garantire la sicurezza e l'incolumità pubblica;
 - 2) interventi non programmabili in materia di sicurezza di immobili, strutture, impianti e in ogni altro ambito di competenza;
 - 3) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento di una procedura di gara;
 - 4) lavori necessari per la compilazione di progetti e per la redazione di studi di fattibilità;
 - 5) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;
 - 6) puntellamenti, concatenazioni, demolizioni, di fabbricati o parti di essi e di manufatti pericolanti e sgombero di materiali rovinati;
 - 7) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei beni demaniali o di terzi in uso all'Ente;
 - 8) manutenzione e riparazione di impianti di pubblica illuminazione e affini;

⁵ I lavori eseguibili in economia sono individuati da ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche competenze e nell'ambito delle seguenti categorie generali":

- a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 55, 121, 122;
- b) manutenzione di opere o di impianti;
- c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
- d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
- e) lavori necessari per la compilazione di progetti;
- f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori.

- 9) manutenzione e riparazione di parchi, giardini, aree verdi, viali, piazze pubbliche, impianti sportivi ed elementi di arredo urbano;
- 10) potatura, abbattimento, manutenzione e ripristino di alberature;
- 11) manutenzione e riparazione di strutture e attrezzature cimiteriali e relative pertinenze;
- 12) lavori da eseguirsi d'ufficio per il completamento di opere o impianti a carico degli appaltatori in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di collaudo, di accordo bonario o di dispositivo giurisdizionale;
- 13) lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi, ai regolamenti e alle ordinanze comunali;
- 14) lavori di demolizione da eseguirsi d'ufficio ai sensi degli articoli 27, comma 2, e 41, del D.P.R. n. 380/ 2001, di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici, ovvero ai sensi degli articoli 30, 31, 33, 34, 35, 37 del D.P.R. 380 del 2001 ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla Legge n. 167/1962, ove non sia possibile intervenire con gli ordinari procedimenti di affidamento dei lavori;
- 15) manutenzione delle opere relative alla viabilità, compresi lo spargimento di ghiaia e pietrisco, i rappezzi di tronchi asfaltati o bitumati, lo spurgo di cunette e condotti, le riparazioni di manufatti, l'innaffiamento, la sistemazione delle banchine, la regolazione delle scarpate, nonché la manutenzione e l'installazione della segnaletica stradale, delle barriere di sicurezza e dei marginatori stradali, la manutenzione degli impianti semaforici, la sistemazione di aiuole spartitraffico o salvagente e dei collegamenti pedonali;
- 16) rappezzi e spalmature superficiali per la manutenzione di manti asfaltati o bitumati e manutenzioni per altri tipi di pavimentazione stradale;
- 17) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei beni comunali, demaniali e patrimoniali, con relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze, compresa l'installazione di impianti;
- 18) lavori di manutenzione e riparazione di reti e impianti concernenti il ciclo delle acque, la distribuzione di energia, le telecomunicazioni ecc. di competenza comunale.

Art. 12 **Limiti di importo**

1. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 euro, IVA esclusa.
2. Qualora si faccia ricorso al cottimo fiduciario, ai sensi della normativa vigente, l'importo dei lavori non può essere superiore a 200.000 euro, IVA esclusa.

Art. 13 **Modalità di affidamento**

1. Per lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro, IVA esclusa, è consentito l'affidamento diretto. Resta ferma la facoltà di procedere all'acquisizione di preventivi al fine di verificare le migliori condizioni di mercato.
2. Per lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro, IVA esclusa, fino al limite di importo di cui al precedente art. 12, c. 2, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei **principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento**, ai sensi dell'art. 125, comma 8 del Codice⁶.

⁶ 8. Per lavori di importo pari superiore a 40.000 euro e fino a 200.000 euro, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, **previa** consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per lavori di importo inferiore a quarantamila euro è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.

3. La procedura di cottimo fiduciario di cui al precedente comma, in applicazione della vigente disposizione normativa di cui all'art. 33, comma 3 bis, decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, deve obbligatoriamente essere affidato ad un'unica centrale di committenza nell'ambito delle unioni dei comuni, di cui all'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero ad apposito consorzio tra il Comune di Fauglia ed altri Comuni avvalendosi dei competenti uffici. In alternativa, il Comune di Fauglia potrà effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento, ivi comprese le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Art. 14

Lavori di urgenza e di somma urgenza

1. Per i lavori in economia di urgenza e di somma, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, entro dieci giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone all'Organo Consiliare il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 194 T.U.E.L., prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente all'adozione della deliberazione consiliare.
2. Per le ulteriori ipotesi di lavori in economia di urgenza e di somma urgenza diverse da quelle indicate al comma 1 del presente articolo, si applica la normativa vigente in materia, alla data attuale rinvenibile negli articoli 175 e 176 del DPR 2017/2010.

TITOLO IV

PROCEDURE DI SCELTA E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 15

Scelta dell'affidatario

1. L'affidatario deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, previsti dall'art. 38 del Codice, e di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritti per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente.
2. L'individuazione della migliore offerta avviene, secondo quanto previsto nella lettera di invito, con uno dei seguenti criteri di aggiudicazione disciplinati dagli artt. 82 e 83 del Codice:
 - a) prezzo più basso;
 - b) offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base di criteri ed elementi ponderali preventivamente definiti nella stessa lettera invito.
3. In caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, l'esame e la scelta delle offerte sono effettuate dal Responsabile del Settore competente, assistito da due dipendenti in qualità di testimoni.

4. Laddove la scelta avvenga col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il Responsabile del settore competente provvederà a nominare, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, apposita commissione giudicatrice. In tal caso si applica l'art. 84 del Codice, nonché l'art. 120 (per i lavori) e l'art. 282 (per forniture e servizi) del Regolamento di attuazione, in quanto compatibili con la procedura di cottimo fiduciario.

5. L'Amministrazione può procedere alla valutazione di congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa, ai sensi dell'art. 86, comma 3, del Codice.

6. Delle operazioni di ammissione e di apertura delle offerte viene redatto apposito verbale, che viene approvato mediante determinazione del Responsabile del Settore competente con la quale si procede all'affidamento definitivo e viene assunto il relativo impegno di spesa.

7. L'Amministrazione può procedere, in qualsiasi momento, alla verifica del possesso dei requisiti di idoneità morale e di capacità tecnico-professionale ed economico finanziaria dichiarati dall'operatore economico affidatario.

8. L'esito degli affidamenti di lavori, forniture e servizi mediante cottimo fiduciario, per importi pari o superiori a 40.000,00 euro, è soggetto ad avviso di post-informazione mediante pubblicazione sul profilo del committente (sito internet dell'Amministrazione) ed è comunicato agli operatori economici che hanno partecipato alla procedura selettiva.

9. I Servizi competenti sono tenuti ad adempiere agli obblighi di trasmissione all'Osservatorio Regionale dei Contratti pubblici, dei dati inerenti i contratti pubblici, nel rispetto delle tempistiche e delle modalità definite dallo stesso Osservatorio.

Art. 16

Forma del contratto

1. Il contratto relativo agli affidamento di lavori, servizi e forniture in economia è stipulato:

- con atto in forma pubblica amministrativa, con modalità elettronica ove legislativamente previsto, a cura del segretario comunale, soggetto a registrazione, per importi superiori a 40.000.

- con scrittura privata, soggetto a registrazione in caso d'uso, per importi fino a 40.000;

- mediante scambio di lettere secondo gli usi del commercio, per importi non particolarmente rilevanti, quando la tipologia del rapporto e la natura della prestazione lo consentano;

- mediante buono d'ordine emesso in conformità alle disposizioni contenute nel Regolamento comunale di economato

2. Al contratto deve essere allegato il D.U.V.R.I., ove redatto.

3. Negli affidamenti di lavori il contratto, deve indicare:

a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;

b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;

c) le condizioni di esecuzione;

d) il termine di ultimazione dei lavori;

e) le modalità di pagamento;

f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'articolo 137 del Codice;

g) le garanzie a carico dell'esecutore.

Art. 17

Esecuzione e verifica delle prestazioni

1. L'esecuzione delle prestazioni, compresa la consegna in via d'urgenza nelle more della stipula del contratto, avviene nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti.

2. Per forniture e servizi eseguiti in economia, i pagamenti sono disposti nel termine indicato dal contratto, previo accertamento da parte del Direttore dell'esecuzione, confermato dal Responsabile del procedimento (se diverso), della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

3. Entro 45 giorni dall'ultimazione dell'esecuzione della fornitura o del servizio, deve essere emessa attestazione di regolare esecuzione a cura del Direttore dell'esecuzione e confermata dal Responsabile del procedimento (se diverso). L'attestazione, da conservare agli atti, riporta, ai sensi dell'art. 325 del 5 ottobre 2010, n. 207, Regolamento di attuazione del codice dei contratti approvato Regolamento di esecuzione ed attuazione del d. Lgs. 12/04/2006 n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE Regolamento di attuazione:

- a) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
- b) l'indicazione dell'esecutore;
- c) il nominativo del Direttore dell'esecuzione;
- d) il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prescrizioni;
- e) l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore;
- f) la certificazione di regolare esecuzione.

La fattura dovrà essere emessa successivamente all'attestazione della regolare esecuzione delle prestazioni.

Per importi contrattuali inferiori a 40.000,00 euro, I.V.A. esclusa, l'attestazione di regolare esecuzione può essere sostituita con l'apposizione del visto del Responsabile del Procedimento/Direttore dell'esecuzione sulle fatture di spesa oppure con la liquidazione delle stesse da parte del Dirigente o Responsabile del Servizio competente, quando lo stesso svolga anche le funzioni di Responsabile del Procedimento/Direttore dell'esecuzione.

4. Per i lavori eseguiti in economia devono essere rispettati gli obblighi di contabilità di cui al Regolamento di attuazione. Come disposto all'art. 210 dello stesso, per lavori effettuati mediante cottimo fiduciario di importo inferiore a 40.000,00 euro, I.V.A. esclusa, la contabilità è redatta in forma semplificata mediante apposizione del visto del Direttore dei lavori sulle fatture di spesa. Il visto apposto dal Direttore dei lavori sulle fatture di saldo, sostituisce il certificato di regolare esecuzione.

Art. 18

Adeguamento limiti di importo e rinvio

1. I limiti di importo previsti nel presente regolamento, ivi comprese le soglie fissate per l'affidamento diretto, devono intendersi automaticamente adeguati a partire dal giorno di entrata in vigore di norme che dovessero modificare le soglie stabilite dall'articolo 125, dall'articolo 91 e dall'articolo 28, c. 1, lett. b), del Codice.

2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nel Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture approvato con D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni, nel Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 e

successive modificazioni ed integrazioni, nel Codice Civile nonché nelle altre disposizioni della normativa vigente in materia.

Art. 19

Abrogazioni ed entrata in vigore

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogata ogni altra disposizione regolamentare in contrasto con detto regolamento.
2. Il presente regolamento entra in vigore a seguito dell'intervenuta esecutività della deliberazione consiliare che lo ha approvato .